

Cass. civ., Sez. lavoro, 15/02/2003, n. 2336 (rv. 560533)

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI) › Licenziamento

Parti: **Società Sviluppo Commerciale c. De Rosa**

La valutazione del giudice di merito, che escluda la sussistenza dei presupposti per una legittima irrogazione di sanzione disciplinare estintiva del rapporto di lavoro nel caso di sottrazione di merce di modesto valore (nella specie, alcune confezioni di lamette da barba) da parte di dipendente immune da precedenti rilievi e addetto a mansioni non fiduciarie in senso stretto (nella specie, compiti generici di addetto al magazzino di un supermercato), è conforme a criteri di logicità e rappresenta un'applicazione del principio di proporzionalità tra infrazioni disciplinari e sanzioni posto dall'art. 2106 c.c. e dei principi in materia di presupposti dei licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo.

Fonti:

Mass. Giur. It., 2003

Arch. Civ., 2003

Mass. Giur. Lav., 2004